

DGR N. 2574 DEL 23 DICEMBRE 2014

OGGETTO: Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.  
Approvazione Piano operativo regionale 2014 per il controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine.  
(reg. CE n. 1760/2000 – DD.MM. 30/08/2000 e 25/02/2005)

NOTA PER LA TRASPARENZA:

Approvazione del piano regionale operativo 2014 per il controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e dello schema di accordo con le AULSS venete relativo allo svolgimento delle verifiche presso gli operatori e alla gestione delle necessarie attività formative rivolte al personale impiegato.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

reg. CE n. 1760/2000, D.M 30/08/2000, art. 15 – L. n. 241/90 art. 15.

---

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

Il reg. (CE) n. 1760/2000 del Consiglio, istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, dell'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, ed in particolare al Titolo II definisce le regole generali del sistema.

Con il reg. (CE) n. 1825/2000 della Commissione sono state precisate le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000.

In attuazione della suindicata regolamentazione comunitaria, con Decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali 30 agosto 2000 sono state emanate a livello nazionale le "Indicazioni e modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 sull'etichettatura obbligatoria e su quella facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carne bovine".

La suddetta normativa costituisce il sistema obbligatorio di etichettatura che permette di evidenziare il nesso fra l'identificazione della carcassa del bovino, del quarto o dei tagli di carne e, il singolo animale, oppure il gruppo di animali di cui trattasi, ove ciò sia sufficiente a consentire di verificare informazioni che figurano sull'etichetta.

Dal 1° gennaio 2002 gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carne bovina nella Comunità, devono, in tutte le fasi dell'attività, etichettare il prodotto con le seguenti indicazioni:

- numero di riferimento o codice di riferimento che evidenzia il nesso tra le carni e l'animale o gli animali: tale numero può essere il numero di identificazione del singolo animale da cui provengono le carni o il numero d'identificazione di un gruppo di animali;
- numero di riconoscimento del macello presso il quale sono stati macellati l'animale o il gruppo di animali e lo Stato membro o il Paese terzo in cui è situato tale macello;
- numero di riconoscimento del laboratorio di sezionamento presso il quale sono stati sezionati la carcassa o il gruppo di carcasse e lo Stato membro o il Paese terzo in cui è situato tale laboratorio;
- Stato membro o il Paese terzo di nascita;
- Stati membri o i Paesi terzi in cui ha avuto luogo l'ingrasso;
- altre informazioni diverse da quelle obbligatorie sopra citate che gli stessi operatori e organizzazioni possono fornire nell'ambito del sistema di etichettatura volontaria.

Si consideri in proposito che il citato DM 30 agosto 2000, all'articolo 15, prevede che la corretta applicazione della normativa relativa all'etichettatura delle carni bovine, fermo restando le competenze in materia igienico sanitaria attribuite al Servizio Sanitario Nazionale, viene svolta dal competente Ministero delle politiche agricole e forestali in collaborazione con le Regioni e Province Autonome.

Dall'attività di valutazione delle operazioni di controllo effettuate sulla rintracciabilità delle carni fresche e dei prodotti di origine animale delle specie bovine dall'allevamento all'immissione sul mercato di cui al documento DG(SANCO)/8547/2002 della Commissione Europea, Direzione Generale Salute e Tutela dei Consumatori, Direzione F – Ufficio Alimentare e Veterinario, emerge quanto segue:

- al paragrafo 6.2.1 Controlli effettuati dalle autorità competenti – Conclusioni - per quanto riguarda la rintracciabilità delle carni bovine nelle aziende, molto spesso i controlli esercitati dalle autorità competenti sono risultati insoddisfacenti sia sul piano quantitativo che su quello qualitativo e che inoltre non vi sono controlli formalizzati sulle condizioni di etichettatura delle carni bovine;

-al paragrafo 8.1.5. Raccomandazioni – Alle autorità competenti italiane - prendere le misure necessarie per rimediare alle carenze riscontrate nelle aziende visitate per quanto concerne la rintracciabilità e l'etichettatura delle carni e dei prodotti di origine animale delle specie bovine;

- al paragrafo 8.1.7. Raccomandazioni – Alle autorità competenti italiane - sviluppare un sistema di controlli ufficiali pertinente nelle aziende della filiera (dai macelli ai punti vendita) per assicurare il rispetto delle disposizioni regolamentari in materia di rintracciabilità e di etichettatura della carne e dei prodotti di origine animale delle specie bovine;

- inoltre, le autorità italiane, sono invitate a trasmettere ai servizi della Commissione un piano d'azione comprendente un calendario di misure in risposta alle conclusioni e alle raccomandazioni indicate.

Considerata l'importanza che riveste quest'attività di controllo, effettuata dall'autorità pubblica al fine di assicurare e garantire il consumatore sulla tracciabilità della carne bovina, al fine di rafforzare il mercato e di favorire la massima trasparenza nella commercializzazione delle carni, si ritiene necessario proseguire nell'attività di controllo regionale intrapresa, in attuazione a quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

In proposito si precisa che:

- la tracciabilità della carne bovina si realizza attraverso l'operato di diversi soggetti della filiera, che interessano sia l'ambito agricolo che sanitario;
- nel comparto delle carni bovine la Regione Veneto, attraverso la competente Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare - che già opera nell'ambito dei controlli igienico sanitari tramite i Dipartimenti di Prevenzione - Servizi veterinari delle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie (AULSS) venete, è in grado di cooperare sul territorio attraverso un accordo con l'impiego di idonee risorse umane e strumentali utili allo svolgimento dell'attività in parola;
- il sistema di controllo della complessa filiera della carne bovina ha bisogno di una graduale messa a punto di specifiche analisi del rischio e della conseguente relativa codifica di dettagliate procedure.

Già dal 2007 la Giunta Regionale del Veneto ha dato avvio ad una prima fase di sperimentazione dell'attività di controllo attivando la collaborazione tra le Strutture regionali competenti - ex Direzione Produzioni Agroalimentari ed ex Unità di Progetto Sanità animale e igiene degli alimenti -, incaricando le medesime, per quanto di rispettiva competenza, ad assumere i conseguenti provvedimenti.

Tenuto conto dei positivi risultati conseguiti fino ad oggi, si propone di poter proseguire l'attività e pertanto di procedere ad approvare il Piano operativo regionale 2014 per il controllo sull'etichettatura obbligatoria carni bovine, ai sensi del Reg. (CE) n. 1760/2000, come indicato nell'**Allegato A** della presente deliberazione.

Allo scopo di consentire la realizzazione di quanto previsto dal Piano, si propone in particolare di incaricare:

- la Sezione Competitività sistemi agroalimentari:
  - della gestione tecnico-amministrativa e finanziaria, compresa l'erogazione degli importi impegnati;
- la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare:
  - del monitoraggio delle attività svolte dagli Agenti accertatori in servizio presso i Dipartimenti di Prevenzione – Servizi veterinari – delle Aziende ULSS venete, attività che risultano pianificabili in relazione al numero di campioni di cui all'**Allegato B** della presente deliberazione.

Considerato che la collaborazione intrapresa in collaborazione con le AULSS venete, nel precedente periodo di attività, ha consentito di ottemperare efficacemente alle prestazioni normative riguardanti i controlli presso gli operatori del settore in parola, si ritiene opportuno procedere alla definizione e sottoscrizione dell'accordo per la realizzazione del Piano operativo regionale 2014 ai termini dell'art. 15 "Accordo fra pubbliche amministrazioni." della legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" attraverso l'approvazione dello schema di accordo **Allegato C** al presente provvedimento.

Tali attività, così gestite, consentono alla Regione da un lato di ottemperare all'obbligo normativo anche in carenza di un proprio organico necessario e dall'altro di creare la giusta sinergia e contenimento della spesa attraverso l'attivazione di una collaborazione con le Aziende ULSS venete, del Servizio Sanitario Nazionale competente in materia igienico-sanitaria anche sulla disciplina in oggetto.

In attuazione di quanto stabilito con la Dgr n. 3664/2007, pp. 2 e 3, rispettivamente con Decreto del Dirigente regionale della Direzione Produzioni Agroalimentari n. 51 del 30 giugno 2008 sono state approvate le "Procedure operative controlli etichettatura obbligatoria carni bovine" e con Decreto del Dirigente regionale dell'Unità di Progetto sanità animale e igiene alimentare n. 450 del 18 luglio 2008 si è provveduto alla nomina degli "agenti accertatori per l'attività di controllo relativa alla tracciabilità obbligatoria della carne bovina".

Per garantire l'operatività del suddetto Programma regionale, si propone:

- di continuare nella collaborazione intrapresa, per lo svolgimento dei controlli in loco presso gli operatori del settore, individuando la competenza nei Servizi veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione – Servizi veterinari delle 21 AULSS venete, presso i quali sono in servizio gli "agenti accertatori" nominati dalla Regione;
- di proseguire altresì ad assicurare la realizzazione delle attività formative e di aggiornamento per le nuove risorse umane che potranno essere designate dalle AULSS venete e per gli agenti accertatori già nominati, avvalendosi dei servizi offerti dall' Azienda Regionale Veneto Agricoltura in liquidazione, ai sensi della L.R. n. 29 del 03/12/1998.

In proposito, risulta necessario stabilire che, sulla base della proposta del sottoindicato impegno di spesa, alle AULSS venete sia riconosciuto un contributo forfetario onnicomprensivo delle spese generali e amministrative per ciascun controllo effettuato di €300,00 (trecento/00) riguardante la realizzazione la gestione delle attività in questione. L'erogazione dei relativi importi avverrà in un'unica soluzione a completamento dell'attività richiesta previa presentazione, da parte dei rispettivi competenti Direttori generali di ciascuna AULSS, di una relazione finale riguardante le effettive attività svolte sulle verifiche regionali programmate.

E' utile altresì precisare che, con la "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione" di cui alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, ai termini del comma 2, art. 1 l'Azienda regionale Veneto Agricoltura, di cui alla legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 "Istituzione dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare "Veneto agricoltura" e successive modificazioni, è soppressa e posta in liquidazione. I commi 2 e 8 dell'art. 14 della stessa l.r. prevedono però che gli organi dell'ente soppresso rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del commissario liquidatore e che l'Agenzia subentra nei rapporti attivi e passivi della soppressa Azienda regionale Veneto Agricoltura, nei limiti delle funzioni proprie a decorrere dalla nomina del direttore.

Per lo svolgimento sia delle verifiche presso gli operatori del sistema, che delle attività formative rivolte al personale che incaricato ai controlli, si ritiene di far fronte con la spesa complessiva di €90.000,00 a carico dell'UPB U0046 capitolo 100292 (SIOPE: 1 05 03 1549 e 1 05 03 1538) "Spese per l'attività di verifica e controllo per la concessione di agevolazioni finanziarie nel settore primario (art. 5, l.r. 03/12/1998, n. 29)", che presenta la relativa disponibilità, di cui:

- €77.400,00 a favore dei Servizi veterinari, Dipartimenti di Prevenzione delle 21 AULSS venete, per l'effettuazione delle attività amministrative e di verifica, come ripartito nella tabella **Allegato B** alla presente deliberazione;
- € 12.600,00 a favore dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare Veneto Agricoltura - con sede in Legnaro (PD) Viale dell'Università, 14 - Agripolis - c.f. 92121320284 -, per i costi di svolgimento delle attività formative delle risorse umane interessate, su richiesta della Sezione Competitività Sistemi Agroalimentari.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

## LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il reg. (CE) n. 1760/2000 del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, ed in particolare il Titolo II Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;

VISTO il reg. (CE) n. 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000;

VISTO il DM 30 agosto 2000 "Indicazioni e modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 sull'etichettatura obbligatoria e su quella facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carne bovine.";

VISTO il DM 25 febbraio 2005 "Linee guida per i controlli sulla etichettatura delle carni bovine";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3664 del 20 novembre 2007;

VISTO il Decreto del Dirigente regionale della Direzione Produzioni Agroalimentari n. 51 del 30 giugno 2008 di approvazione delle "Procedure operative controlli etichettatura obbligatoria carni bovine";

VISTO il Decreto del Dirigente regionale della Unità di Progetto Sanità Animale e igiene alimentare n. 450 del 18 luglio 2008 di nomina degli "agenti accertatori per l'attività di controllo relativa alla tracciabilità obbligatoria della carne bovina";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 15 comma 2-bis;

VISTA la legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione";

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013 "Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 ai sensi dell'art. 30 della medesima legge.";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013.";

VISTA la delibera della Giunta regionale del 30 dicembre 2013 n. 2611 "Assegnazione di competenze e funzioni alle nuove strutture regionali ai sensi degli art. 9,11,13 e 15 della legge regionale n. 54/2012";

CONSIDERATA la necessità di proseguire nell'organizzazione dell'attività regionale di controllo sull'etichettatura obbligatoria e di tracciabilità delle carni bovine sui soggetti della filiera;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'approvazione del succitato Piano operativo 2014;

#### DELIBERA

1. di approvare il Piano operativo regionale 2014 di controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine, **Allegato A** al presente provvedimento, agli effetti del regolamento (CE) n. 1760/2000 e dei DD.MM. 30 agosto 2000 e 25 febbraio 2005, relativi all'istituzione del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini ed all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;
2. di individuare quali soggetti attuatori:
  - a) per lo svolgimento dei controlli in loco, le 21 AULSS venete che dispongono delle risorse umane adeguate, nominate dalla Regione, per far fronte all'attività di verifica presso gli operatori della filiera interessata e le cui attività sono realizzate sulla base di quanto stabilito dalle procedure operative approvate con Decreto del Dirigente regionale della Direzione Produzioni agroalimentari n. 51 del 30 giugno 2008;
  - b) per la gestione delle attività di formazione ed aggiornamento delle risorse umane, che sono richieste a tal fine dalla Sezione Competitività sistemi agroalimentari, l'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare Veneto Agricoltura in liquidazione;
3. di approvare ai fini della realizzazione dei controlli previsti dal Piano regionale di cui al suindicato p. 1, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, lo schema di Accordo di collaborazione con le 21 AULSS venete **Allegato C** alla presente deliberazione;
4. di demandare al Direttore della Sezione Competitività sistemi agroalimentari la definizione e la stipula dell'apposito accordo di cui al suindicato p. 3, dell'adozione degli atti successivi e conseguenti all'attuazione del presente provvedimento, nonché delle eventuali modifiche che si rendessero necessarie per la migliore attuazione del relativo Programma;
5. di stabilire che, il controllo sulle iniziative previste dal Piano operativo in parola avvenga in collaborazione tra le Strutture regionali Sezione Competitività sistemi agroalimentari e Sezione Veterinaria e sicurezza alimentare, incaricando le medesime ad assumere - per quanto di rispettiva competenza - i provvedimenti conseguenti e necessari;
6. di incaricare la Sezione Competitività sistemi agroalimentari della gestione tecnico, amministrativa e finanziaria del Piano in questione, compresa l'erogazione della relativa spesa di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento;
7. di incaricare la Sezione Veterinaria e sicurezza alimentare del monitoraggio sulle attività di controllo svolte dagli agenti accertatori dei Servizi veterinari, Dipartimenti di Prevenzione delle 21 AULSS venete;
8. di stabilire che, sulla base dell'impegno di spesa di cui al sottoindicato p. 8), alle AULSS è riconosciuto il costo unitario forfetario, onnicomprensivo delle spese generali e amministrative riguardanti la gestione e realizzazione di ciascun controllo, di €300,00 e che l'erogazione dei relativi importi di spesa spettanti, che non sono debiti commerciali, avvenga in un'unica soluzione, a completamento dell'attività richiesta, previa presentazione da parte dei competenti Direttori generali di ciascuna AULSS di una relazione finale riguardante le verifiche effettivamente svolte;
9. di impegnare, sulla base di quanto previsto dal Piano regionale di cui al p. 1 della presente deliberazione, all'UPB U0046 capitolo 100292 (SIOPE: 1 05 03 1549 e 1 05 03 1538) "Spese per l'attività di verifica e

- € 77.400,00 (SIOPE: 1 05 03 1538) a favore delle 21 AULSS venete - Servizi veterinari, Dipartimenti di Prevenzione, per l'effettuazione delle attività di controllo previste, come indicato nella tabella importo massimo di spesa per ciascuna AULSS, **Allegato B** alla presente deliberazione;
  - € 12.600,00 (SIOPE: 1 05 03 1549) a favore dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare Veneto Agricoltura in liquidazione - con sede in Legnaro (PD) Viale dell'Università, 14 - Agripolis - c.f. 92121320284 -, per i costi inerenti lo svolgimento delle attività formative alle risorse umane interessate all'organizzazione dei controlli;
10. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n.1/2011;
  11. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno rientra nelle fattispecie oggetto di monitoraggio di cui alla DGR 911/2013, ai sensi della L.R. 47/2012;
  12. di dare atto che l'accordo tra la Regione del Veneto e le 21 AULSS venete verrà siglato presumibilmente entro la fine del corrente esercizio finanziario;
  13. di dare atto che trattasi di spesa di natura non commerciale;
  14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33;
  15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO  
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE  
F.to Dott. Luca Zaia



## PIANO OPERATIVO 2014 CONTROLLI ETICHETTATURA OBBL. CARNI BOVINE

## Tabella distribuzione degli operatori in Veneto

AULSS	macello bv CE	sezion. bv CE	stab. carni macinate bv	Commercio al dettaglio in sede fissa				TOT. OP. PER AULSS
				a sé stante	supermercato	ipermercato	minimarket	
1	4	5	1	82	40	0	22	154
2	3	3	1	36	12	1	2	58
3	6	17	4	76	43	5	19	170
4	2	3	1	87	37	4	7	141
5	2	5	1	60	41	2	18	129
6	2	6	0	127	106	4	24	269
7	7	5	2	102	46	5	11	178
8	3	11	4	106	68	3	7	202
9	5	9	3	152	119	5	14	307
10	5	14	8	103	112	4	19	265
12	0	0	0	148	65	4	28	245
13	2	9	3	130	51	6	7	208
14	0	1	0	24	21	0	3	49
15	10	18	9	76	53	2	9	177
16	1	9	0	204	130	8	44	396
17	7	10	5	79	39	0	14	154
18	0	5	1	126	39	0	4	175
19	3	5	1	46	22	2	13	92
20	7	5	2	175	38	2	10	239
21	6	9	1	47	42	6	37	148
22	22	29	4	130	6	4	3	198
<b>TOTALE</b>	<b>97</b>	<b>178</b>	<b>51</b>	<b>2116</b>	<b>1130</b>	<b>67</b>	<b>315</b>	<b>3954</b>

## Programma operativo 2014: n. campioni

AULSS	macello bv CE	sezion. bv CE	stab. carni macinate bv	Commercio al dettaglio in sede fissa				TOT. CONTROLLI PER AULSS
				a sé stante	supermercato	ipermercato	minimarket	
1	1	1	0	4	2	0	2	10
2	1	1	0	2	1	0	1	6
3	1	2	1	3	2	0	1	10
4	1	1	0	4	2	1	1	10
5	1	1	0	2	2	0	1	7
6	1	1	0	6	5	1	2	16
7	1	1	1	6	3	0	1	13
8	1	1	1	6	4	1	1	15
9	1	1	1	6	5	1	1	16
10	1	2	1	6	5	1	1	17
12	0	1	0	6	4	0	1	12
13	1	1	1	6	3	1	1	14
14	0	1	0	2	1	0	1	5
15	1	3	1	4	2	0	1	12
16	1	1	0	11	5	3	4	25
17	1	1	1	4	2	0	1	10
18	0	1	0	6	2	0	1	10
19	1	1	0	2	1	0	1	6
20	1	1	1	10	2	0	1	16
21	1	1	1	2	1	1	4	11
22	4	3	1	6	1	1	1	17
<b>TOTALE</b>	21	27	11	104	55	11	29	258



## IDENTIFICAZIONE BENEFICIARI

Nome Azienda	Indirizzo e numeri utili	Codice Fiscale
AZIENDA REGIONALE VENETO AGRICOLTURA	Viale dell'Università 14 - 35020 Legnaro (PD)	92121320284

Codice Az. ULSS	Nome Azienda	Indirizzo e numeri utili	Codice Fiscale Partita IVA
101	ULSS 1 BELLUNO	Via Feltre 57 - 32100 Belluno (Bl)	00300650256
102	ULSS 2 FELTRE	Via Bagnols sur Ceze 3 - 32032 Feltre (Bl)	00300620259
103	ULSS 3 BASSANO DEL GRAPPA	Via dei Lotti 40 - 36061 Bassano del Grappa (Vi)	00913430245
104	ULSS 4 THIENE - ALTO VICENTINO	Via Rasa 9 - 36016 Thiene (Vi)	00913490249
105	ULSS 5 ARZIGNANO	Via Trento 4 - 36071 Arzignano (Vi)	00913220240
106	ULSS 6 VICENZA	Via Rodolfi 37 - 36100 Vicenza (Vi)	02441500242
107	ULSS 7 PIEVE DI SOLIGO	Via Lubin 16 - 31053 Pieve di Soligo (Tv)	00896790268
108	ULSS 8 ASOLO	Via Forestuzzo 41 - 31011 Asolo (Tv)	00896810264
109	ULSS 9 TREVISO	Via Borgo Cavalli 42 - 31100 Treviso (Tv)	03084880263
110	ULSS 10 S. DONÀ DI PIAVE - VENETO ORIENTALE	Piazza De Gasperi 5 - 30027 San Donà di Piave (Ve)	02799490277
112	ULSS 12 VENEZIANA	Via Don Federico Tosatto 147 - 30173 Venezia (Ve)	02798850273
113	ULSS 13 MIRANO	Via L. Mariutto 76 - 30035 Mirano (Ve)	02799530270
114	ULSS 14 CHIOGGIA	Strada Madonna Marina 500 - 30015 Chioggia (Ve)	02798310278
115	ULSS 15 CITTADELLA - ALTA PADOVANA	Via Casa di Ricovero 40 - 35013 Cittadella (Pd)	00347610289
116	ULSS 16 PADOVA	Via E. degli Scrovegni 14 - 35131 Padova (Pd)	00349050286
117	ULSS 17 ESTE	Via G. Marconi 19 - 35043 Monselice (Pd)	00348220286
118	ULSS 18 ROVIGO	Viale Tre Martiri 89 - 45100 Rovigo (Ro)	01013470297
119	ULSS 19 ADRIA	Piazza degli Etruschi 9 - 45011 Adria (Ro)	01013550296
120	ULSS 20 VERONA	Via Valverde 42 - 37122 Verona (Vr)	02573090236
121	ULSS 21 LEGNAGO	Via C. Gianella 1 - 37045 Legnago (Vr)	02574230237
122	ULSS 22 BUSSOLENGO	Villa Spinola - 37012 Bussolengo (Vr)	02576210237

## IMPORTO MASSIMO DI SPESA PER CIASCUNA AULSS

AULSS		n° controlli per AULSS	Importo unitario spesa (€)	Importo totale per AULSS (€)
1	BELLUNO	10	300,00	3.000,00
2	FELTRE	6	300,00	1.800,00
3	BASSANO DEL GRAPPA	10	300,00	3.000,00
4	THIENE - ALTO VICENTINO	10	300,00	3.000,00
5	ARZIGNANO	7	300,00	2.100,00
6	VICENZA	16	300,00	4.800,00
7	PIEVE DI SOLIGO	13	300,00	3.900,00
8	ASOLO	15	300,00	4.500,00
9	TREVISO	16	300,00	4.800,00
10	S. DONÀ DI PIAVE - VENETO ORIENTALE	17	300,00	5.100,00
12	VENEZIANA	12	300,00	3.600,00
13	MIRANO	14	300,00	4.200,00
14	CHIOGGIA	5	300,00	1.500,00
15	CITTADELLA - ALTA PADOVANA	12	300,00	3.600,00
16	PADOVA	25	300,00	7.500,00
17	ESTE	10	300,00	3.000,00
18	ROVIGO	10	300,00	3.000,00
19	ADRIA	6	300,00	1.800,00
20	VERONA	16	300,00	4.800,00
21	LEGNAGO	11	300,00	3.300,00
22	BUSSOLENGO	17	300,00	5.100,00
TOTALE		258	300,00	77.400,00



**ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO SULL'ETICHETTATURA OBBLIGATORIA DELLE CARNI BOVINE, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N° \_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_, ED IN ATTUAZIONE DELL'ART. 15 DELLA L. N. 241/1990 E DELL'ARTICOLO 5 DELLA L.R. N. 5/2001.**-----

I signori:-----

- \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, il quale agisce in legale rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto con sede legale in Venezia - Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, nella sua qualità di Direttore della Sezione Competitività Sistemi Agroalimentari, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge;-----

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ dell'Azienda ULSS n. 1 BELLUNO, (in seguito denominata "AULSS 1"), con sede legale in Belluno (BL) – Via Feltre n. 57, codice fiscale 00300650256;---

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ dell'Azienda ULSS n. 2 FELTRE, (in seguito denominata "AULSS 2"), con sede legale in Feltre (BL) – Via Bagnols sur Cèze n. 3, codice fiscale 00300620259;-----

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ dell'Azienda ULSS n. 3 BASSANO DEL GRAPPA, (in seguito denominata "AULSS 3"), con sede legale in Bassano del Grappa (VI) – Via dei Lotti n. 40, codice fiscale 00913430245;-----

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ dell'Azienda ULSS n. 4 ALTO VICENTINO, (in seguito denominata "AULSS 4"), con sede legale in Thiene (VI) – Via Rasa n. 9, codice fiscale 00913490249;-----

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ dell'Azienda ULSS n. 5 OVEST VICENTINO, (in seguito denominata "AULSS 5"), con sede legale in Arzignano (VI) – Via Trento n. 4, codice fiscale 00913220240;-

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ dell'Azienda ULSS n. 6 VICENZA, (in seguito denominata "AULSS 6"), con sede legale in Vicenza (VI) – Viale Rodolfi n. 37, codice fiscale 02441500242;

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ dell'Azienda ULSS n. 7 PIEVE DI SOLIGO, (in seguito denominata "AULSS 7"), con sede legale in Pieve di Soligo (TV) – Via Lubin n. 16, codice fiscale 00896790268;-----

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ dell'Azienda ULSS n. 8 ASOLO, (in seguito denominata "AULSS 8"), con sede legale in Asolo (TV) – Via Forestruzzo n. 41, codice fiscale 00896810264;-----

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ dell'Azienda ULSS n. 9 TREVISO, (in seguito denominata "AULSS 9"), con sede legale in Treviso (TV) – Borgo Cavalli n. 42, codice fiscale 03084880263;-----

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ dell'Azienda ULSS n. 10 VENETO ORIENTALE, (in seguito denominata "AULSS 10"), con sede legale in San Donà di Piave (VE) – Piazza Alcide De Gasperi n. 5, codice fiscale 02799490277;-----

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ dell'Azienda ULSS n. 12 VENEZIANA, (in seguito denominata "AULSS 12"), con sede legale in Venezia Mestre (VE) – Via Don Federico Tosatto n. 147, codice fiscale 02798850273;-----

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ dell'Azienda ULSS n. 13 MIRANO, (in seguito

denominata "AULSS 13"), con sede legale in Mirano (VE) – Via Mariutto n. 76, codice fiscale 02799530270;-----

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ dell'Azienda ULSS n. 14 CHIOGGIA, (in seguito denominata "AULSS 14"), con sede legale in Sottomarina di Chioggia (VE) – Strada Madonna Marina n. 500, codice fiscale 02798310278;-----

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ dell'Azienda ULSS n. 15 ALTA PADOVANA, (in seguito denominata "AULSS 15"), con sede legale in Cittadella (PD) – Via Casa di Ricovero n. 40, codice fiscale 00347610289;-----

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ dell'Azienda ULSS n. 16 PADOVA, (in seguito denominata "AULSS 16"), con sede legale in Padova (PD) – Via E. degli Scrovegni n. 14, codice fiscale 00349050286;-----

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ dell'Azienda ULSS n. 17 ESTE, (in seguito denominata "AULSS 17"), con sede legale in Monselice (PD) – Via Guglielmo Marconi n. 19, codice fiscale 00348220286;-----

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ dell'Azienda ULSS n. 18 ROVIGO, (in seguito denominata "AULSS 18"), con sede legale in Rovigo (RO) – Viale Tre Martiri n. 89, codice fiscale 00300650256;-----

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ dell'Azienda ULSS n. 19 ADRIA, (in seguito denominata "AULSS 19"), con sede legale in Adria (RO) – Piazza degli Etruschi n. 9, codice fiscale 01013550296;-----

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ dell'Azienda ULSS n. 20 VERONA, (in seguito denominata "AULSS 20"), con sede legale in Verona (VR) – Via Valverde n. 42, codice fiscale 02573090236;-----

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ dell'Azienda ULSS n. 21 LEGNAGO, (in seguito denominata "AULSS 21"), con sede legale in Legnago (VR) – Via C. Gianella n. 1, codice fiscale 02574230237;-----

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ dell'Azienda ULSS n. 22 BUSSOLENGO, (in seguito denominata "AULSS 22"), con sede legale in Bussolengo (VR) – Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, codice fiscale 02576210237;-----

-----Premettono che:-----

Il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Consiglio, istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.-----

Con il Decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali del 30 agosto 2000 sono state emanate a livello nazionale le regole di attuazione della suindicata normativa comunitaria "Indicazioni e modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 sull'etichettatura obbligatoria e su quella facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carne bovine".-----

La suddetta normativa costituisce il sistema obbligatorio che permette di evidenziare il nesso fra l'identificazione della carcassa, del quarto o dei tagli di carne e, il singolo animale, oppure il gruppo di animali di cui trattasi, ove ciò sia sufficiente a consentire di verificare le informazioni che figurano sull'etichetta.-----

Considerata l'importanza che riveste quest'attività di controllo, effettuata dall'autorità pubblica al fine di assicurare e garantire il consumatore sulla tracciabilità della carne bovina, dell'opportunità, al fine di rafforzare il mercato e di favorire la massima trasparenza nella commercializzazione delle carni bovine, si

ritiene necessario continuare a garantire l'attività di controllo regionale, in attuazione a quanto previsto dalla vigente normativa di settore.-----

In proposito si precisa che:-----

- la tracciabilità della carne bovina si realizza attraverso l'operato di diversi soggetti della filiera, che interessano sia l'ambito agricolo che quello sanitario;-----
- nel comparto delle carni bovine la Regione del Veneto, attraverso la Sezione Veterinaria e sicurezza alimentare - che già opera nell'ambito dei controlli igienico sanitari tramite i Dipartimenti di Prevenzione - Servizi veterinari delle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie (AULSS) venete, è in grado di cooperare sul proprio territorio attraverso un accordo per l'impiego di idonee risorse umane e strumentali utili allo svolgimento dell'attività in parola;-----

In attuazione di quanto stabilito con Dgr n. 3664/2007, pp. 2 e 3, con Decreto del Dirigente regionale della Direzione Produzioni Agroalimentari n. 51 del 30 giugno 2008 sono state approvate le "Procedure operative controlli etichettatura obbligatoria carni bovine".-----

#### **Riferimenti normativi**-----

- regolamento (CE) n. 1760/2000 del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, ed in particolare il Titolo II Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;-----
- regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000;-----
- decreto ministeriale 30 agosto 2000 "Indicazioni e modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 sull'etichettatura obbligatoria e su quella facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carne bovine.";-----
- decreto ministeriale 25 febbraio 2005 "Linee guida per i controlli sulla etichettatura delle carni bovine";--
- decreto del Dirigente regionale della Direzione Produzioni Agroalimentari n. 51 del 30 giugno 2008 di approvazione delle "Procedure operative controlli etichettatura obbligatoria carni bovine";-----

- decreto del Dirigente regionale della Unità di Progetto Sanità Animale e igiene alimentare n. 450 del 18 luglio 2008 di nomina degli “agenti accertatori per l’attività di controllo relativa alla tracciabilità obbligatoria della carne bovina”. -----

Tutto ciò premesso le parti convengono e accordano quanto segue:-----

**Art. 1 Incarico di cooperazione** -----

1. Il presente accordo di collaborazione, in attuazione del p. 3 della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, disciplina i rapporti cooperazione fra la Regione del Veneto – Sezione Competitività sistemi agroalimentari e le AULSS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, e 22. -----

2. La Regione relativamente al procedimento di controllo sull’etichettatura obbligatoria delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, incarica le suindicate AULSS venete allo svolgimento dei sottoindicati controlli riconoscendo un compenso unitario forfettario di €=300,00= (trecento/00) onnicomprensivo delle spese generali e amministrative inerenti l’organizzazione e la gestione dei controlli:-----

AULSS		N° Controlli per AULSS	Importo Unitario spesa (€)	Importo totale spesa per AULSS (€)
1	BELLUNO		300,00	
2	FELTRE		300,00	
3	BASSANO DEL GRAPPA		300,00	
4	THIENE – ALTO VICENTINO		300,00	
5	ARZIGNANO		300,00	
6	VICENZA		300,00	

7	PIEVE DI SOLIGO		300,00	
8	ASOLO		300,00	
9	TREVISO		300,00	
10	S. DONÀ DI PIAVE – VENETO ORIENTALE		300,00	
12	VENEZIANA		300,00	
13	MIRANO		300,00	
14	CHIOGGIA		300,00	
15	CITTADELLA – ALTA PADOVANA		300,00	
16	PADOVA		300,00	
17	ESTE		300,00	
18	ROVIGO		300,00	
19	ADRIA		300,00	
20	VERONA		300,00	
21	LEGNAGO		300,00	
22	BUSSOLENGO		300,00	
TOTALE				

**Art. 2 Requisiti delle AULSS**-----

1 - Le AULSS autorizzano il proprio personale Medico Veterinario a rapporto esclusivo, afferente al Servizio Veterinario del Dipartimento di Prevenzione, nominato con Decreto dirigenziale del 18 luglio 2008 n. 450 “Delibera della giunta Regionale 3664 del 20/11/2007. Nomina degli agenti accertatori per l’attività di controllo relativa alla tracciabilità obbligatori della carne bovina” e succ. mod. e int., a svolgere presso le

strutture degli operatori del settore alimentare considerato, sul territorio di rispettiva competenza, l'attività di controllo inerente l'etichettatura obbligatoria della carne bovina di cui al reg.(CE) n. 1760/2000 e succ. mod. e int. ed ai relativi DD.MM. 30/08/2000 e 25/02/2005 di attuazione.-----

2 – Le AULSS cui appartiene il personale “Agente accertatore”, medico veterinario autorizzato, di cui al Decreto del Dirigente Regionale n. 450/2008, si impegna a fornire le attrezzature, lo strumentario e l'eventuale mezzo di servizio per l'espletamento dell'attività.-----

### **Art. 3 Controllo e vigilanza** -----

1. La Regione effettua la gestione tecnico – amministrativa e finanziaria, compresa l'erogazione degli importi di spesa stabiliti;-----

2. Le AULSS s'impegnano a svolgere il numero di controlli riportato nell'Allegato A della Deliberazione di Giunta regionale n.\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, nei tempi indicati dal presente accordo, secondo la procedura stabilita dal Decreto dirigenziale n. 51 del 30 giugno 2008;-----

3. Le AULSS inviano con PEC per il monitoraggio dell'attività svolta, alla Regione del Veneto – Sezione Veterinaria e sicurezza alimentare, i dati riguardanti gli accertamenti come previsto dalla procedura stabilita dal suindicato Decreto, per i successivi adempimenti di competenza della medesima Sezione. -----

### **Art. 4 Responsabilità delle AULSS**-----

1. Le AULSS rispondono sotto il profilo amministrativo, civile e penale della regolarità e legittimità del proprio operato.-----

2. Le eventuali contestazioni alle AULSS circa la legittimità e regolarità del loro operato devono essere accompagnate, nei casi sanabili, da apposita diffida.-----

3. Al di fuori dei casi sanabili di cui al comma precedente, ove per fatto imputabile alle AULSS il procedimento non possa essere concluso o il provvedimento conclusivo sia viziato, ovvero sia accertato che le AULSS abbiano violato le prescrizioni dell'accordo, la Regione può attivare le azioni di rivalsa.-----

4. Qualora la Regione sia condannata al pagamento di somme di denaro o a qualunque altra forma di risarcimento in conseguenza di inadempimenti da parte delle AULSS, la Regione provvede a rivalersi nelle forme legali previste fino a concorrenza dell'onere sopportato.-----

5. In caso di gravi violazioni di legge o per gravi e/o ripetute inosservanze dell'Accordo, nonché delle prescrizioni e degli obblighi posti dalla Regione, il presente rapporto di collaborazione è da ritenersi risolto.--

6. E' compito della Regione definire, con i provvedimenti di revoca e di sospensione del presente rapporto, le modalità per assicurare nei confronti del soggetto interessato il regolare svolgimento del procedimento ove la pendenza dei termini lo consenta.-----

7. La Regione provvede a dichiarare l'eventuale decadenza dall'accordo:-----

a) quando sia accertato il venire meno dei requisiti per l'incarico;-----

b) in caso di grave mal funzionamento del servizio, che rechi pregiudizio agli utenti;-----

c) in caso di grave inadempimento degli obblighi di collaborazione all'attività di vigilanza della Regione.-----

8. In questi casi, alle AULSS, sarà corrisposto unicamente il contributo corrispondente all'attività legittimamente svolta in conformità al presente accordo.-----

#### **Art. 5 Protocollo e custodia delle pratiche** -----

1. Le AULSS si dotano di un apposito sistema di protocollazione e archiviazione delle pratiche, conforme alle regole amministrative vigenti, assicurando per la custodia delle stesse le condizioni di massima riservatezza e sicurezza.-----

2. Il protocollo deve comunque rispondere almeno ai seguenti requisiti: numerazione progressiva; data di protocollazione in entrata o in uscita; mittente e destinatario; oggetto.-----

3. La trattazione dei dati deve essere effettuata in osservanza della normativa vigente, in particolare nel rispetto della normativa sulla "privacy".-----

#### **Art. 6 Svolgimento delle attività richieste e diritto di accesso** -----

1. L'attività suindicata è effettuata nell'osservanza delle specifiche disposizioni regolanti i singoli procedimenti e, compatibilmente con la natura del rapporto, nell'osservanza della disciplina generale sul procedimento amministrativo.-----

#### **Art. 7 Pagamenti** -----

1. Nell'ambito dell'assegnazione complessiva di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ i pagamenti sono effettuati in un'unica soluzione a completamento dell'attività richiesta previa presentazione da parte di ciascuna AULSS della relazione finale dell'attività svolta sulle verifiche programmate, sottoscritta dal competente Direttore generale.-----

2. La liquidazione dell'importo di spesa riguarda i controlli effettivamente svolti come previsto dall'accordo. L'importo complessivo di questa non potrà comunque eccedere il limite massimo delle risorse regionali rese disponibili a tale scopo, ammontanti ad €77.400,00 (settantasettemilaquattrocento/00).-----

3. I pagamenti di cui sopra sono disposti tramite mandato presso la Tesoreria regionale. Sarà cura delle AULSS indicare le modalità di esecuzione del mandato.-----

#### **Art. 8 Decorrenza dell'Accordo** -----

1. Il presente Accordo è operativo, in conformità con quanto disposto dalla Regione, a decorrere dal giorno successivo alla stipula dello stesso.-----

#### **Art. 9 Durata dell'Accordo. Revoca.** -----

1. L'Accordo ha durata di anni 1 (uno) dal momento della sottoscrizione.-----

Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, potrà essere concordato, tra le parti, la proroga temporale per un periodo da stabilire.-----

2. La Regione si riserva la facoltà di revocare, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico e salvo indennizzo, l'affidamento delle attività di cui al presente atto.-----

#### **Art. 10 Arbitrato** -----

1. Eventuali controversie inerenti il presente Accordo sono rimesse ad un collegio arbitrale composto di tre membri: un membro è nominato dalla Regione, uno dall'AULSS interessata ed il terzo membro è individuato

d'intesa fra le parti, ovvero, in carenza di accordo, da parte del presidente della Corte d'appello di Venezia.

Il Collegio arbitrale giudica secondo le norme del diritto. -----

**Art. 11 Disposizioni finali** -----

L'Accordo non è soggetto all'imposta di registro, ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.-----

Il presente Accordo di collaborazione, è composto di n. 11 articoli.-----

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. q-bis) del D.Lgs n. 7 marzo 2005 n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.-----

Ai fini e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti approvano specificamente le clausole richiamate all'articolo 3 "Controllo e vigilanza", all'art. 4 "Responsabilità dell'Azienda.", all'art. 6 "Svolgimento delle attività e diritto di accesso", all'art. 9 "Durata dell'Accordo. Revoca", all'art. 10 "Arbitrato" e all'art. 11 "Disposizioni finali".-----

Letto, confermato e sottoscritto per approvazione.-----

PER LA REGIONE

\_\_\_\_\_

PER L'AULSS 1

\_\_\_\_\_

PER L'AULSS 2

\_\_\_\_\_

PER L'AULSS 3

\_\_\_\_\_

PER L'AULSS 4

\_\_\_\_\_

PER L'AULSS 5

\_\_\_\_\_

PER L'AULSS 6

---

PER L'AULSS 7

---

PER L'AULSS 8

---

PER L'AULSS 9

---

PER L'AULSS 10

---

PER L'AULSS 12

---

PER L'AULSS 13

---

PER L'AULSS 14

---

PER L'AULSS 15

---

PER L'AULSS 16

---

PER L'AULSS 17

---

PER L'AULSS 18

---

PER L'AULSS 19

---

PER L'AULSS 20

---

PER L'AULSS 21

---

PER L'AULSS 22

---